



Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico

Servizio 2° - Coordinamento con l'Autorità di Vigilanza

PalermoProt. n. 75078 /DRT del 05 ottobre 2015

Raccomandata A/R anticipata via email **Alla c.a. ing. Santi Sottile**
email: comune.castelbuono@pec.it

e, p.c.

Alla c.a. ing. Natale Genduso
Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto
email: pist22madonietermini@pec.it

Al Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
c.a. Dirigente Generale dott. Gaetano Pennino
email: dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla c.a. dott.ssa Dina La Varvera
Amm.re Unico Fontanelle scarl
email: fontanellescarl@gmail.com

Alla Procura della Corte dei Conti
Via Filippo Cordova, 76
90141 PALERMO
email: procura.regionale.sicilia@corteconti.it

Alla c.a. Dirigente Generale - SEDE
email: dipartimento.tecnico@regione.sicilia.it

**OGGETTO: Lavori di recupero e ristrutturazione dell'ex cine-teatro "Le Fontanelle" finalizzato alla costituzione di uno spazio polifunzionale, nel Comune di Castelbuono (PA).
Codice CIG:55671941D3 e Codice CUP: H33G1000320006.**

Con email in data 30 settembre 2015, la dott.ssa Dina La Varvera, amm.re unico della Fontanelle scarl affidataria dei lavori in oggetto indicati, integrando quanto già inoltrato con email in data 04 agosto 2015, ha trasmesso anche a questo Dipartimento regionale Tecnico un'ulteriore informativa, con la quale informa che l'Amministrazione comunale di Castelbuono con propria delibera 78 in data 20 settembre 2015 ha risolto il contratto d'appalto Rep. 1294/2014 del 12 novembre 2014, dell'importo contrattuale di €. 1.537.356,29, al netto del ribasso d'asta del 32,9677%, in danno dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs n. 163/2006, per gravi ritardi e reiterati inadempimenti contrattuali ed allegando la documentazione di seguito elencata:

- 2015.03.24 – Verbale sospensione dei lavori n°1
- 2015.05.13 – Verbale di ripresa parziale dei lavori n°1;
- 2015.09.29 - RUP – prot. 19046 Escussione Cauzione definitiva;
- 2015.09.29 - RUP – prot. 19047 Comunicazione Risoluzione del Contratto.

Da un primo esame della documentazione adesso pervenuta, si rileva che l'Amministrazione ha totalmente ignorato le perplessità indicate da questo Ufficio con propria nota 57765 in data 06 agosto 2015 in ordine all'incauto proponimento di risoluzione contrattuale per assenza di legittime motivazioni e peraltro ha ulteriormente omesso ogni dovuto riscontro.

La superiore circostanza è ancora ulteriormente confermata e ampiamente chiarita dalla nota trasmessa dalla direzione dei lavori in data 29 giugno 2015 a codesta stazione appaltante ed al RUP (che come già rilevato nella precedente nota è irrualmente esterno all'amministrazione contraente), postata sulla testata giornalistica online "castelbuonolive", unitamente ai seguenti allegati:

- Relazione del DL del 04 marzo 2015;
- Nota del Rup del 09 marzo 2015;
- Verbale riunione tecnica plenaria del 13 marzo 2015;
- Nota del RUP del 27 marzo 2015;

- Nota del RTP + DL del 22 maggio 2015;
- Nota del RTP + DL del 13 giugno 2015;
- Nota del RTP + DL del 23 giugno 2015;
- n.6 tavole grafiche con sovrapposizione progetto in appalto + stato di fatto.

Da un esame della richiamata nota, unitamente alla precedente trasmessa dalla direzione dei lavori in data 04 marzo 2015 al RUP ed alla Soprintendenza ed ai contenuti dei Verbali di sospensione n°1 e di ripresa parziale n°1, emerge con chiarezza e rilevanza l'illegittimità della risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'impresa posta in essere da codesta stazione appaltante peraltro in costanza di sospensione della quasi totalità dei lavori.

Nella nota la direzione dei lavori rappresenta e conferma la sostanziale incantierabilità dell'opera a causa di gravi errori progettuali specificatamente richiamati negli allegati alla missiva.

La mancata introduzione di una perizia di variante, laddove necessaria, connota una sostanziale mancata cooperazione della stazione appaltante nella esecuzione del contratto.

La stessa direzione dei lavori lamenta la mancata previsione progettuale di idonee tipologie di ponteggi nonché di idonee metodologie di demolizione oltre a carenze nel PSC predisposto dalla s.a.. Tali accertate carenze progettuali comunque impedivano alla impresa di eseguire le operazioni disposte dalla stazione appaltante nella peraltro irrituale "ripresa parziale".

Peraltro l'impresa, a seguito della consegna definitiva delle aree, deve essere messa in condizione di eseguire "tutte" le lavorazioni contrattualmente previste (e non solamente una parte) in accordo al cronoprogramma concordato.

Anche da biasimarsi l'operato della direzione dei lavori che pur conscia della circostanza che l'impresa era impossibilitata ad eseguire talune lavorazioni ne ha comunque ingiunto l'esecuzione.

Questo ufficio, sulla scorta della documentazione redatta dalla direzione dei lavori, qualora non smentita, ritiene indispensabile la redazione di una perizia di variante per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; e pertanto ai sensi dell'art 132 c. 1 lett. e) del d.lgs. 163/06, tenendo presente che ai sensi del c. 4 del medesimo articolo, ove le variazioni di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatario procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

Nel diffidare codesta stazione appaltante a porre in essere ogni strumento per riportare l'appalto nell'alveo della legittimità si richiede la produzione della seguente documentazione:

- copia delle polizze professionali dei progettisti;
- quantificazione del danno arrecato dai progettisti alla stazione appaltante a causa di errori progettuali;

nonché copia della documentazione inizialmente richiamata:

- Relazione del DL del 29 giugno 2015;
- Relazione del DL del 04 marzo 2015;
- Nota del RUP del 09 marzo 2015;
- Verbale riunione tecnica plenaria del 13 marzo 2015;
- Nota del RUP del 27 marzo 2015;
- Nota del RTP + DL del 22 maggio 2015;
- Nota del RTP + DL del 13 giugno 2015;
- Nota del RTP + DL del 23 giugno 2015;
- n.6 tavole grafiche con sovrapposizione progetto in appalto + stato di fatto.

La quantificazione del danno arrecato dai progettisti dovrà comprendere, oltre ai risarcimenti dovuti all'impresa quantificati nei modi di legge, il mancato uso del bene e l'eventuale perdita di finanziamenti comunitari.

Nei confronti del RUP e della direzione dei lavori che hanno promosso la risoluzione del contratto codesta stazione appaltante dovrà avviare azione risarcitoria per il correlato danno arrecato all'impresa e valutare la sussistenza del reato di falsità ideologica ed eventualmente metterne prontamente a conoscenza gli organi competenti, senza trascurare la rilevante circostanza che l'illegittima rescissione del contratto con la ditta affidataria possa essere stata deliberata al fine del mantenimento del finanziamento comunitario.

Si ritiene ancora illegittima la richiesta risarcitoria relativa alla perdita del finanziamento e quindi il correlato incameramento della fideiussione, sussistendo in capo all'impresa l'unico onere della corresponsione della penale in caso ritardata ultimazione dei lavori: termine peraltro non definito contrattualmente, trovandosi il cantiere nella condizione di sospensione, seppure parziale.

Si resta in attesa di riscontro della presente entro il termine di giorni 30, in applicazione ai contenuti di cui alla lettera n), c. 4, art. 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n° 12.

Il Dirigente responsabile Servizio 2
(arch. Vincenzo Pupillo)